



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 26 ottobre 2026 n.34

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 2, comma 4 del Decreto Delegato 29 giugno 2026 n.85;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.28 adottata nella seduta del 20 ottobre 2026;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGISTRO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE OPERANO NEL SETTORE DEL COMMERCIO DEI VEICOLI (REVOE)

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Registro degli operatori economici che operano nel settore del commercio dei veicoli (di seguito brevemente Registro), istituito ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Delegato 29 giugno 2026 n.85 e disponibile sul portale della Pubblica Amministrazione come RevOE.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli operatori economici iscritti nel Registro ai sensi del Decreto Delegato n.85/2026.

Art. 2

(Iscrizione al Registro)

1. Sono iscritti nel Registro gli operatori economici che esercitano attività nel settore del commercio dei veicoli individuate da specifici codici ATECO.
2. L'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A. (di seguito brevemente ASE-CC), provvede all'iscrizione dei nuovi operatori economici nel Registro successivamente al deposito della fideiussione bancaria e al conseguente rilascio dell'autorizzazione ad operare, purché tra le attività esercitate risultino gli specifici codici ATECO relativi al settore del commercio dei veicoli.
3. ASE-CC provvede ad iscrivere nel Registro gli operatori economici già autorizzati ad operare nel settore del commercio dei veicoli prima dell'entrata in vigore del Decreto Delegato n.85/2026 e per tali operatori economici, ove dovuta nei casi di cui all'articolo 10, comma 4 del Decreto Delegato n. 85/2026, richiede il deposito della fideiussione bancaria.
4. I codici ATECO delle attività rilevanti ai fini dell'iscrizione nel Registro e dei relativi obblighi di cui al Decreto Delegato n.85/2026 sono i seguenti:
 - a) 45.11.03 – Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri;
 - b) 45.19.03 – Commercio al dettaglio di altri autoveicoli;

- c) 45.40.14 – Commercio al dettaglio di motocicli e ciclomotori;
- d) 45.11.04 – Commercio all'ingrosso di autovetture e di autoveicoli leggeri;
- e) 45.19.04 – Commercio all'ingrosso di altri autoveicoli;
- f) 45.40.13 – Commercio all'ingrosso di motocicli e ciclomotori;
- g) 45.11.02 – Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri;
- h) 45.19.02 – Intermediari del commercio di altri autoveicoli;
- i) 45.40.12 – Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori.

Art. 3

(Struttura e accesso al Registro)

1. Il Registro, istituito presso ASE-CC, contiene i dati relativi ai veicoli trasmessi per via telematica ai sensi del Decreto Delegato n.85/2026, nonché i dati inseriti manualmente dagli operatori economici e i relativi annotamenti, di seguito registrazioni, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il Registro è accessibile, per quanto di rispettiva competenza, all'UO Ufficio Attività Economiche, all'UO Ufficio Tributario, all'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, all'UO Ufficio Registro e Conservatoria, alle Forze dell'Ordine, ad ASE-CC e all'Agenzia di Informazione Finanziaria.
3. Il Registro è altresì accessibile, limitatamente alla sezione relativa al pegno rotativo di cui all'articolo 8, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto - Legge 23 marzo 2026 n.40, al soggetto creditore, secondo le modalità previste dal medesimo decreto – legge e con esclusivo riferimento ai dati riferiti ai vincoli costituiti a proprio favore.
4. L'operatore economico accede esclusivamente alla propria sezione veicoli del Registro di cui all'articolo 4 e alla propria sezione relativa al pegno rotativo di cui all'articolo 8.

Art. 4

(Sezione veicoli)

1. Nella sezione veicoli del Registro confluiscono i dati inseriti direttamente dall'operatore economico e i dati acquisiti telematicamente dai registri detenuti presso l'UO Ufficio Tributario e l'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti; in quest'ultimo caso l'operatore economico è tenuto a verificare i dati acquisiti e finalizzare la registrazione del veicolo.
2. Nella sezione veicoli sono presenti, in relazione a ciascun veicolo, almeno i dati elencati all'articolo 3, comma 2 del Decreto Delegato n.85/2026 e la categoria del veicolo, individuata tra autovettura, motociclo e ciclomotore.
3. L'operatore economico inserisce manualmente nel Registro il numero di telaio, la categoria, la marca e il modello del veicolo. Gli ulteriori dati relativi al medesimo veicolo sono acquisiti automaticamente dal sistema, qualora già presenti nei Registri e applicativi della Pubblica Amministrazione ovvero già inseriti in occasione dell'apposizione del visto merci; in difetto, sono inseriti manualmente dall'operatore economico.
4. Il dato relativo al luogo di deposito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) del Decreto Delegato n.85/2026, è acquisito automaticamente dall'applicativo OPEC ovvero ricavato automaticamente nella sede operativa principale dell'operatore economico. L'operatore economico può selezionare, tra quelle disponibili nell'applicativo, una sede diversa quale luogo di deposito del veicolo.
5. L'operatore economico indica altresì la finalità di utilizzo del veicolo, secondo le categorie previste dal Registro.
6. Per ciascun veicolo sono altresì indicate la data di inizio della registrazione e la data di fine della registrazione.
7. La fine della registrazione deve essere sempre motivata.

8. L'operatore economico può inserire la fattura di importazione, qualora ne sia in possesso.

Art. 5
(Veicoli concessi in uso)

1. Per i veicoli concessi in uso ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Delegato n. 85/2026, l'operatore economico è tenuto, preventivamente alla concessione in uso, a effettuare la relativa registrazione dell'evento, indicando se la concessione è ad uso sostitutivo, ad uso dimostrativo o ad uso noleggio, tra le opzioni elencate nel Registro.
2. All'atto della registrazione deve essere specificato se il soggetto al quale è concesso l'uso del veicolo è soggetto sammarinese o soggetto estero, indicando altresì il nome, il cognome e il codice identificativo del medesimo. Al momento della registrazione l'operatore può allegare la patente di guida del soggetto a cui è concesso in uso il veicolo nonché la polizza assicurativa ai sensi dall'articolo 8, comma 2 del Decreto Delegato n.85/2026.
3. L'eventuale cessazione della concessione in uso deve essere tempestivamente registrata dall'operatore economico.

Art. 6
(Luogo di deposito e spostamento del veicolo)

1. Nel caso in cui intenda spostare il veicolo dal luogo di deposito indicato nel Registro, l'operatore economico è tenuto ad aggiornare preventivamente la relativa registrazione, indicando il nuovo luogo provvisorio di deposito e la motivazione dello spostamento.
2. Qualora il nuovo luogo di deposito sia ricompreso tra le sedi elencate nel Registro, l'operatore economico provvede alla relativa selezione e all'indicazione della motivazione dello spostamento.
3. Qualora lo spostamento riguardi un luogo non ricompreso tra le sedi elencate nel Registro, l'operatore economico provvede a registrare l'evento, indicando se si tratta di spostamento fuori territorio o di spostamento in territorio e la relativa motivazione.
4. L'operatore economico provvede altresì ad aggiornare la registrazione del veicolo una volta ricondotto al luogo di deposito.

Art. 7
(Esportazione e importazione non definitiva)

1. In caso di esportazione o di importazione non definitiva del veicolo, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.85/2026, l'operatore economico provvede alla registrazione preventiva o contestuale dell'evento nel Registro.
2. L'operatore economico provvede tempestivamente alla registrazione dell'eventuale rientro del veicolo nel territorio.

Art. 8
(Pegno rotativo)

1. La sezione del Registro relativa al pegno rotativo contiene i dati concernenti i vincoli costituiti sui veicoli ai sensi della normativa vigente.
2. Il soggetto creditore provvede a inserire il contratto di pegno, indicando la data di sottoscrizione del contratto. A seguito della registrazione del contratto, i veicoli oggetto del medesimo vengono segnalati all'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.
3. La registrazione del pegno è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto - Legge n.40/2026.

4. In caso di sostituzione o rotazione dei beni oggetto della garanzia, il soggetto creditore provvede all'aggiornamento dei veicoli interessati, nel rispetto del valore complessivo previsto dal contratto.
5. L'accesso alla sezione relativa al pegno rotativo è consentito all'operatore economico e al soggetto creditore che ha richiesto la costituzione della garanzia. Quest'ultimo accede esclusivamente ai dati relativi ai vincoli costituiti a proprio favore.
6. Nella sezione relativa al pegno rotativo sono indicate la data di costituzione del pegno e, ove intervenuta, la data di estinzione dello stesso.
7. Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di efficacia, opponibilità, rotazione e sostituzione dei beni oggetto di pegno rotativo.

Art. 9

(Obblighi degli operatori economici e controlli)

1. Gli operatori economici iscritti nel Registro sono tenuti a inserire e aggiornare tempestivamente i dati relativi ai veicoli oggetto della propria attività, secondo quanto previsto dal Decreto - Legge n.40/2026, dal Decreto Delegato n.85/2026 e dal presente regolamento.
2. Le variazioni relative ai veicoli, al loro luogo di deposito, alla loro destinazione o agli altri dati soggetti ad aggiornamento devono essere preventivamente registrate nella relativa sezione del Registro.
3. Gli operatori economici sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento dei dati e degli eventi inseriti direttamente nel Registro ai sensi del Decreto Delegato n.85/2026.
4. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Delegato n.85/2026 e dal presente regolamento e le relative sanzioni sono effettuati dalle Forze dell'Ordine secondo quanto previsto dal Decreto Delegato n.85/2026.

Art. 10

(Tracciabilità delle informazioni)

1. Le informazioni contenute nel Registro sono conservate dal sistema in forma tale da consentire la ricostruzione cronologica delle operazioni effettuate sul singolo veicolo e sulla relativa registrazione.
2. Le modifiche dei dati presenti nel Registro non comportano la cancellazione delle informazioni precedentemente registrate, che restano storicizzate e consultabili dai soggetti autorizzati secondo le rispettive competenze.
3. Qualora l'operatore economico rilevi un errore materiale nei dati inseriti direttamente, provvede alla relativa rettifica senza ingiustificato ritardo e qualora rilevi un evento errato è tenuto a registrare l'evento retroattivo, il quale comporta l'annullamento degli eventi a cui si sovrappone. Nelle note è tenuto altresì ad inserire il motivo dell'annullamento dei precedenti eventi.

Art. 11

(Supporto tecnico e amministrativo)

1. Qualora l'operatore economico necessiti di supporto tecnico relativo al funzionamento del Registro, può inviare una richiesta all'indirizzo e-mail supporto.revoe@pa.sm.
2. Qualora l'operatore economico necessiti di supporto amministrativo, può inviare una richiesta all'indirizzo e-mail di ASE-CC info@camcom.sm.
3. Qualora la richiesta riguardi aspetti non rientranti nella stretta competenza di ASE-CC, quest'ultima, ove necessario, si rivolge agli uffici competenti e fornisce riscontro all'operatore economico, ovvero lo indirizza all'ufficio competente per il relativo riscontro.

Art. 12
(Disposizioni finali)

1. È consentito allegare documentazione con riferimento a ciascun evento registrato nel Registro.
2. La documentazione allegata è associata al relativo evento.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 ottobre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gerardo Giovagnoli – William Casali

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi

